

Delibera n. 121/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 49/2021, dell'8 aprile 2021, nei confronti di Tamagnone S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 37, comma 14, lettera a), del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 9 settembre 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali”*;
- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *“In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete [...] la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *“Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili”*;
- l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento [...] d) una descrizione di tutti i*

servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* come modificato dal d.lgs. 23 novembre 2018, n. 138 (di seguito anche: *"D. Lgs. 112/2015"*), e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *"Il presente decreto disciplina [...] le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia";*
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *"Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";*
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *"Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";*
- l'articolo 3, comma 1, lettera ss), che definisce l'impianto raccordato come *"l'impianto di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo";*
- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale *"Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";*
- l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale: *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione*

nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";

- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: "Linee guida");
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"* e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:
- il punto 2, lettera e), ai sensi del quale si intende per *"impianto interconnesso: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss)"*;
 - il punto 1 della misura 3, ai sensi del quale: *"Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria"*;
 - il punto 3 della misura 3, ai sensi del quale: *"Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3"*;
 - il punto 17, ai sensi del quale: *"Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015"*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 13583/2019, del 28 ottobre 2019, con la quale è stato richiesto a Tamagnone S.r.l., in qualità di gestore di impianti interconnessi alle reti ferroviarie, di notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

- VISTE** le note prott. ART n. 2647/2020, del 18 febbraio 2020, e n. 4760/2020, del 25 marzo 2020, con le quali Tamagnone S.r.l. è stata sollecitata ad effettuare la dichiarazione di cui alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- VISTA** la nota prot. ART n. 19821/2020, del 14 dicembre 2020, con la quale Tamagnone S.r.l. – non avendo ancora provveduto a trasmettere la citata dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti - è stata diffidata ad adempiere alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021;
- RILEVATO** che tutte le suddette note di sollecito rivolte a Tamagnone S.r.l. sono rimaste prive di effetti;
- VISTA** altresì, la nota prot. ART 397/2021, del 13 gennaio 2021, con la quale è stato richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: “RFI” o “Gestore”), quale gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di trasmettere copia di eventuali contratti di raccordo in essere con Tamagnone S.r.l.;
- VISTA** la relativa nota di riscontro di RFI prot. ART 996/2021, del 25 gennaio 2021, e la documentazione ad essa allegata;
- VISTA** la successiva richiesta di chiarimenti e documentazione trasmessa a RFI con nota dell’Autorità prot. 2124/2021, del 15 febbraio 2021;
- VISTA** la relativa nota di riscontro di RFI prot. ART 2616/2021, del 1° marzo 2021, e la documentazione ad essa allegata da cui risulta che la Società gestisce un raccordo ferroviario con allaccio nella stazione di Avigliana, in forza di un contratto, scaduto e in proroga di fatto, con lo stesso Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTA** la documentazione agli atti dell’Autorità, (prot. ART 7104/2019 del 28 giugno 2019 e prot. ART 8007/2019 de 16 luglio 2019) da cui risulta che Tamagnone S.r.l., inoltre, gestisce un impianto di servizio sito in Orbassano, di proprietà della società Mercitalia Logistics S.p.A.;
- VISTA** la delibera n. 49/2021, del 8 aprile 2021, notificata con nota prot. ART n. 4282/2021, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Tamagnone S.r.l. (di seguito anche “Società”), nella sua qualità di gestore di impianti interconnessi, un procedimento per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del D. Lgs. 112/2015, per non aver provveduto a notificare all’Autorità la dichiarazione di appartenenza all’ambito di applicazione del citato atto di regolazione, così come disposto dalla misura 3, punto 3, dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- VISTA** la memoria difensiva del 5 maggio 2021 presentata dalla Società e acquisita con prot. ART n. 7557/2021, del 6 maggio 2021, con la quale l’amministratore delegato ha riferito, *inter alia*, che:

- “[c]ome da vs richiesta in data 16 luglio 2019 abbiamo provveduto a comunicare via pec la descrizione delle nostre attività presso raccordo di Orbassano e Avigliana. Abbiamo altresì inoltrato documento quantificando il numero dei vagoni movimentati negli anni da Voi indicati. In data 8 ottobre 2019 abbiamo inoltrato nuovamente quanto già inviato a luglio tramite pec”;
- “[a] marzo 2020 a seguito della pandemia la nostra Società ha dovuto necessariamente porre il personale dell’amministrazione in cassa integrazione e smart working per la quasi totalità, riuscendo a gestire solamente le situazioni di emergenza. Purtroppo, non essendo in presenza negli uffici, e in tale situazione di imprevisto, la Direzione e io personalmente non siamo riusciti a coordinare a dovere il personale e a dare la giusta attenzione alle Vostre richieste”;
- “[s]uccessivamente da luglio 2020 a seguito delle difficoltà per la crisi economica siamo stati costretti ad effettuare una riduzione del personale amministrativo e non solo, che ha causato ulteriori ritardi nella gestione aziendale. Solo ultimamente a seguito vs diffida abbiamo potuto ricostruire i vari passaggi e abbiamo contattato l’ing. [...] al quale ho provveduto ad inviare il Modulo 2 compilato”;
- “[a] conclusione, non possiamo che scusarci per il nostro ingiustificato ritardo, sicuramente in futuro provvederemo tempestivamente alle Vostre richieste”;

VISTE le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate in data 1° luglio 2021 alla Società, previa deliberazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 10391/2021;

RILEVATO che la Società, a seguito della nota di cui sopra, non ha presentato memorie difensive;

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. con riguardo alla comunicazione del 16 luglio 2019 che la Società menziona nella memoria difensiva prot. ART n. 7557/2021, citata, si rappresenta che la stessa è stata acquisita dall’Autorità, lo stesso 16 luglio 2019, con prot. ART 8007/2019. Con detta comunicazione, Tamagnone s.r.l., a seguito della nota di sollecitazione prot. ART n. 7720/2019, del 10 luglio 2019, ha fornito la descrizione degli impianti di servizio dalla stessa gestiti, che l’Autorità aveva richiesto in data 31 maggio 2019 (prot. ART n. 5773/2019). Dette interlocuzioni si inseriscono nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità con delibera n. 98/2018 e della successiva fase di consultazione avviata con la delibera n. 42/2019, ai fini dell’iter di perimetrazione regolatoria delle “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”, poi concluso con la delibera n. 130/2019 in esame;

2. la nota prot. ART n. 8007/2019, essendo temporalmente antecedente alla pubblicazione della delibera n. 130/2019, con la quale solo è stato fissato l'obbligo formale di dichiarazione di cui alla misura 3, punto 3 del relativo Allegato A, contiene una descrizione delle attività svolte dal gestore, rispettivamente, presso il raccordo di Orbassano e presso il raccordo di Avigliana, oltre al numero di vagoni movimentati nel 2016, 2017 e 2018. La nota prot. ART n. 8007/2019 non contiene, invece, in quanto antecedente, la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza della Società all'ambito applicativo della delibera n. 130/2019, di cui alla misura 3, punto 3;
3. in forza di quanto previsto dalla citata misura, la Società, in qualità di gestore di impianti interconnessi, considerando anche le ripetute sollecitazioni dell'Autorità (nota prot. ART n. 13583/2019, del 28 ottobre 2019; nota prot. ART n. 2647/2020, del 18 febbraio 2020; nota prot. ART. n. 4760/2020, del 25 marzo 2020 e nota prot. ART n. 19821/2020, del 14/12/2020), era tenuta a trasmettere la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione della delibera n. 130/2019, come previsto dalla misura 3.3;
4. in proposito, giova evidenziare come la misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, seppur intesa quale adempimento di carattere formale, contempli un obbligo di carattere sostanziale in capo ai gestori di impianti interconnessi in quanto propedeutica all'applicazione delle misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. In particolare, il punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, nella parte in cui richiede al gestore di un impianto interconnesso di fornire la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza entro un termine certo, contempla un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione delle misure adottate con la medesima delibera nonché all'attivazione delle funzioni istituzionali dell'Autorità;
5. in riferimento, ai contenuti della dichiarazione è opportuno evidenziare come gli stessi saranno oggetto di una puntuale valutazione nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'osservanza della delibera n. 130/2019;

RITENUTO

pertanto, in relazione alle contestazioni formulate nella delibera n. 49/2021, di accertare la violazione da parte di Tamagnone S.r.l. della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, non avendo provveduto la suddetta Società, entro i termini previsti, a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

RITENUTO

conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione istruttoria in relazione alla determinazione dell'ammontare della sanzione, e in considerazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, e in particolare che:

1. l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell'agente; d) condizioni economiche dell'agente;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza per cui la Società, nonostante le ripetute comunicazioni, non ha adempiuto nei termini previsti agli obblighi informativi definiti dalla misura 3.3 della delibera n. 130/2019, impedendo, di fatto, l'attivazione delle funzioni di vigilanza previste dall'attività regolatoria;
3. con riferimento alle azioni poste in essere dall'agente volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione si evidenzia che, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, con nota prot. ART 7036/2021, del 30 aprile 2021, sostituita con successiva nota prot. ART 8178/2021, del 19 maggio 2021, la Società ha trasmesso all'Ufficio Accesso alle infrastrutture dell'Autorità la dichiarazione prevista dalla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("modulo 2") consentendo così all'Autorità di poter avviare le correlative verifiche;
4. riguardo alla personalità dell'agente, non risultano a carico di Tamagnone S.r.l. precedenti provvedimenti sanzionatori per la medesima violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche, dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, risulta una perdita di esercizio di euro 281.933,00 e un valore dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 9.669.638;
6. ai fini della quantificazione della sanzione bisogna considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2020, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e comunque in misura non superiore ad 1 milione di euro; In proposito, dal bilancio di esercizio riferito al 2020 risulta che l'ammontare dei ricavi per attività operativa corrisponde, per il suddetto esercizio, ad euro 3.852.039;
7. per le considerazioni su espresse e sulla base delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00); ii) di applicare sul predetto importo la riduzione di euro 1.000,00 (mille/00) in relazione all'attività svolta dall'agente al fine di eliminare e attenuare le conseguenze della violazione nonché la riduzione di euro 1.000,00 (mille/00) in relazione alle condizioni economiche dell'agente, come riportate nell'ultimo bilancio di

esercizio; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione da parte di Tamagnone S.r.l. della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019;
2. è irrogata, nei confronti di Tamagnone S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 121/2021";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 121/2021";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Tamagnone S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 9 settembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)